

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 305

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI CORATO, DI GIULIO, ALINOVÌ, LA TORRE, POCHETTI, SICOLO, CASALINO, ESPOSTO, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, AMARANTE, CARMENO, BRINI, BROCCOLI, GRADUATO, ANGELINI, GIURA LONGO, MARRAFFINI, BELARDI MERLO ERIASE, MARTORELLI, PERANTUONO, RAMELLA, ZOPPETTI, MASIELLO, LAMANNA, FURIA, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, VIGNOLA, DE SIMONE, TORRI, CASTELLI, FRANCESE ANGELA, BELLINI, CURCIO, NAPOLITANO, ROSOLEN ANGELA MARIA, ICHINO, BOGGIO

Presentata l'11 luglio 1979

Proroga degli elenchi anagrafici, miglioramento delle strutture del collocamento e potenziamento degli uffici del lavoro nei bacini di impiego della mano d'opera agricola nel Mezzogiorno d'Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — I problemi dell'occupazione e quelli della previdenza nel settore dell'agricoltura hanno occupato a più riprese l'attenzione del Parlamento, delle forze sociali e delle forze politiche più sensibili ai problemi dei lavoratori.

È vero che attraverso una serie di provvedimenti, molte volte scollegati tra di loro disorganici e temporali si è cercato di far fronte ai problemi che andavano ponendosi nel mercato del lavoro,

nel collocamento e nel sistema previdenziale.

Tuttavia ad oggi per una serie di resistenze che si sono registrate non si è giunti ancora a realizzare un moderno sistema di sicurezza sociale nelle campagne e a una profonda modifica della materia del collocamento che pure ha visto l'approvazione di un provvedimento importante dopo una serie di lotte da parte delle masse lavoratrici interessate.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ma bisogna rilevare che una effettiva parità tra gli operai agricoli e i lavoratori degli altri settori produttivi in materia previdenziale non si è ancora realizzata.

Per i lavoratori agricoli di 28 province meridionali, iscritti negli elenchi anagrafici a validità prorogata, onde evitare la perdita delle prestazioni previdenziali e mutualistiche si è fatto ricorso, come ben sappiamo, di volta in volta, a provvedimenti tampone. Quest'anno l'ultimo di quei provvedimenti viene a scadere senza che per altro la materia della riforma auspicata con un ordine del giorno unitario della Commissione lavoro del Senato della Repubblica e più volte annunciata dal Governo, sia stata regolamentata. Si pone pertanto la necessità di un ulteriore provvedimento che proroghi gli elenchi nominativi di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322. A questo scopo, con l'articolo 1 della nostra proposta di legge si garantiscono le prestazioni delle assicurazioni gestite dall'INPS e dall'INAM per le competenze degli anni 1980, 1981 e 1982. Con lo stesso provvedimento nell'articolo 2 s'accentua la necessità di rendere effettiva una certa programmazione dell'attività produttiva e

dello stesso mercato del lavoro, prevedendo per le imprese agricole non dirette coltivatrici, l'obbligo della presentazione di piani culturali annuali o pluriennali.

Nella proposta di legge tenuto conto che ancora oggi in non pochi comuni del Mezzogiorno continua a vivere e prosperare il mercato nero, il caporalato, lo sfruttamento dei minori, si affronta il problema di un miglioramento della legge 11 marzo 1970, n. 83, sul collocamento agricolo dando nel contempo una certa regolamentazione dell'avvio al lavoro della mano d'opera stagionale nei bacini interregionali di impiego. In questo senso si muove l'articolo 3 della proposta che stabilisce, fra l'altro, la istituzione di commissioni interprovinciali di collocamento. Con gli articoli 4 e 5 si propongono misure intese a rafforzare e rendere operanti le strutture e il potenziamento degli uffici del lavoro.

Onorevoli colleghi, il provvedimento che sottoponiamo al vostro esame e che ci auguriamo venga accolto favorevolmente, non si pone l'obiettivo di eliminare tutte le incongruenze esistenti, ma rappresenta una misura urgente e necessaria in attesa della prevista riforma dell'intero comparto previdenziale agricolo italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nelle province di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ai braccianti e categorie assimilate iscritti in base al secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, negli elenchi nominativi a validità prorogata spettano per gli anni di competenza 1980, 1981 e 1982 — sulla base del numero di giornate ad essi attribuite nell'elenco — le prestazioni delle assicurazioni gestite dall'INPS e dall'INAM, ad eccezione dei lavoratori che, avendo compiuto l'età pensionabile di vecchiaia, godono di un trattamento pensionistico; dei lavoratori emigrati; nonché di quelli occupati in altro settore produttivo in forma prevalente.

ART. 2.

Il quarto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, è sostituito dal seguente:

« Entro il 31 ottobre di ciascun anno, a partire dal 1979, le imprese agricole non coltivatrici dirette sono tenute a dichiarare alla sezione di collocamento competente per territorio il piano culturale previsto per l'anno successivo, ovvero il piano culturale pluriennale in caso di ristrutturazione aziendale, ed il relativo fabbisogno qualitativo e quantitativo di mano d'opera. La dichiarazione deve contenere altresì, la indicazione delle fasi lavorative e degli eventuali rapporti di compartecipazione familiare, di colonia e di salariato fisso per i quali è prevista la prosecuzione nell'anno successivo.

Nei confronti delle imprese agricole che non osservano gli obblighi di cui al precedente comma si applica una sanzione amministrativa di lire 500 mila, alla quale si aggiunge, in caso di recidiva, la

sospensione per un periodo di 5 anni dei finanziamenti pubblici, anche se già in corso di concessione.

ART. 3.

Nelle aree dove annualmente si verificano fenomeni di trasmigrazione di mano d'opera stagionale da provincia a provincia, anche al di fuori di una stessa regione, vengono individuati i bacini di traffico della mano d'opera ed istituite con decreto del Ministro del lavoro, commissioni interprovinciali per la mano d'opera agricola.

La commissione interprovinciale ha sede presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia ricevente la mano d'opera agricola ed è composta dai direttori degli uffici provinciali del lavoro delle province interessate che la presiedono a turno, dai direttori degli uffici del servizio per i contributi agricoli unificati delle province interessate, da un rappresentante dell'ispettorato dell'agricoltura per ciascuna provincia interessata, da 7 rappresentanti dei lavoratori per ciascuna provincia interessata, da 3 rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, di ciascuna provincia interessata designati, su richiesta dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della provincia ricevente la mano d'opera, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria competenti per territorio. Per la composizione ed il funzionamento delle commissioni interprovinciali si applicano le norme previste per le commissioni provinciali dall'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Per i membri della commissione delle province dalle quali affluisce mano d'opera esterna, il gettone di presenza è integrato da un rimborso delle spese di trasporto di lire 80 a chilometro.

La commissione interprovinciale ha il compito:

- 1) di rilevare il fabbisogno complessivo della mano d'opera agricola neces-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

saria per l'effettuazione dei lavori stagionali nella provincia ricevente, nonché il fabbisogno della mano d'opera agricola esterna;

2) di stabilire sia dal punto di vista quantitativo che da quello temporale, i flussi di mobilità della mano d'opera agricola esterna;

3) di indicare, tenendo anche conto delle distanze, i comuni preferenziali dai quali deve affluire la mano d'opera agricola esterna, informandone le sezioni dell'ufficio del lavoro e le relative commissioni locali dei comuni e province interessati;

4) di verificare lo stato delle strutture e il funzionamento delle sezioni dell'ufficio del lavoro sia dei comuni riceventi che di quelli dai quali affluisce la mano d'opera agricola esterna e di prendere contatti con le relative commissioni locali onde rimuovere eventuali disfunzioni;

5) di programmare controlli e ispezioni presso le imprese agricole interessate e nei confronti di quanti effettuano a titolo privato il trasporto della mano d'opera agricola esterna;

6) di promuovere iniziative nei confronti delle regioni interessate tendenti alla istituzione di linee straordinarie di trasporto pubblico aderenti alle necessità della migrazione stagionale della mano d'opera agricola.

Le sezioni locali degli uffici del lavoro, sulla base delle indicazioni della commissione interprovinciale compilano gli elenchi della mano d'opera da avviare al lavoro e li trasmettono alla commissione interprovinciale che esplica gli avviamenti attraverso le sezioni di collocamento destinarie della mano d'opera.

ART. 4.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad istituire appositi terminali che colleghino la commissione interprovinciale con le sezioni di collocamento dei comuni dai quali affluisce la mano d'opera nonché con quelli che la ricevono.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è, altresì, autorizzato ad adeguare gli organici del personale delle sezioni locali nei bacini di traffico della mano d'opera.

ART. 5.

Per ogni riunione della commissione locale per la mano d'opera agricola di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni, ai partecipanti è corrisposto un gettone di presenza di lire 5 mila a carico del servizio dei contributi unificati.